

Fondo Energia

Credito a tasso zero e contributo a fondo perduto

Regione Veneto - PR FESR 2021-2027 - Azione 2.1.2.

Finalità

Promuovere azioni mirate a migliorare l'efficienza energetica del tessuto produttivo Veneto.

Beneficiari

Imprese e Professionisti che alla data di presentazione della domanda:

- esercitino, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente sulla base di uno o più dei seguenti codici ISTAT ATECO 2007-2022: B-C-E-F-G-I-J-L-M-N-P-Q-R-S;
- siano regolarmente iscritti nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA competente per territorio o all'albo delle imprese artigiane e siano in attività a tale data. Ai fini dell'individuazione della data di inizio attività, farà fede la data risultante dalla visura camerale; ovvero, nel caso dei Professionisti, siano titolari di partita IVA attiva. A tal fine farà fede la data di inizio attività indicata dal Modello AA9/10 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi);
- abbiano la sede operativa nel territorio del Veneto. La localizzazione deve risultare dalla visura camerale; ovvero, nel caso dei Professionisti, abbiano il domicilio fiscale in Veneto;
- presentino una classe di merito creditizio ritenuta idonea in base ai modelli di rating in uso al Finanziatore.

Programmi ammissibili

Il Fondo supporta Progetti di efficientamento energetico delle imprese, rivolti sia al ciclo produttivo, sia agli immobili aziendali, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili per l'autoconsumo e la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi anche attraverso l'installazione dei relativi impianti.
In particolare, il Fondo sostiene i seguenti interventi:

A. Efficientamento energetico del ciclo produttivo:

acquisto e installazione di macchinari, attrezzature, sistemi e componenti non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale) e a minore consumo energetico in sostituzione dei macchinari e delle attrezzature in uso nella Sede operativa e in grado di ridurre i consumi energetici nei cicli produttivi.

B. Efficientamento energetico degli immobili aziendali:

1. interventi diretti all'efficientamento energetico negli edifici delle unità operative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

- coibentazioni dell'involucro edilizio
- sostituzione serramenti e/o pareti vetrate - Realizzazioni di pareti ventilate - Realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti - Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare

2. interventi di efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento e/o raffreddamento negli edifici delle unità operative, tramite generatori di calore (compresi cogeneratori e/o pompe di calore) non alimentati da combustibili fossili (compreso il gas naturale), in sostituzione dei generatori di calore/freddo in uso nella sede oggetto di intervento.

C. Installazione di impianti di energie rinnovabili per l'autoconsumo e/o la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi, compresi eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio.

D. Installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo.

Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali devono rispettare i seguenti requisiti:

1. Il progetto dovrà prevedere una diagnosi energetica ante intervento avente data di redazione a partire dal 01/01/2024, per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche e delle opportunità di miglioramento più significative.

2. Il progetto non deve prevedere interventi obbligatori (ad es. prescrizioni derivanti da leggi in materia ambientale, da provvedimenti di autorizzazione etc.) e/o necessari a conformarsi a norme dell'Unione già in vigore.

3. La realizzazione del progetto deve comportare una riduzione di almeno il 30% di consumo di energia primaria o di riduzione di gas effetto serra rispetto alla situazione antecedente l'intervento, anche calcolata per unità di prodotto.

4. Per interventi di efficientamento energetico degli immobili aziendali (lett. B), si dovrà conseguire, in alternativa, uno dei seguenti risultati rispetto alla situazione ante intervento:

a) almeno una ristrutturazione di livello medio quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla base dei risparmi di energia primaria, (media - minimo il 30 %), che comporti un risparmio di energia primaria di almeno il 30%;

b) una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra. Sono esclusi dagli interventi immobili ad uso residenziale, aventi categorie catastali da A1 ad A9 e A11.

5. Per interventi di installazione di impianti di energie rinnovabili per l'autoconsumo e/o la produzione dell'energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi, di cui alla precedente lettera C:

a) l'energia prodotta annualmente a regime (elettrica e/o termica) non può essere superiore al corrispondente fabbisogno energetico indicato nella diagnosi energetica.

b) l'apparecchiatura per l'accumulo/stoccaggio assorbe almeno il 75% dell'energia da un impianto di produzione di energia rinnovabile collegato direttamente, su base annua.

c) possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte (realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2).

6. L'utilizzo di pompe di calore è consentito limitatamente a pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001.

7. L'utilizzo di impianti di cogenerazione è consentito limitatamente ad impianti ad alto rendimento.

Gli interventi devono soddisfare il principio DNSH (Do No Significant Harm).

Requisiti degli interventi

I progetti devono essere conclusi entro e non oltre 18 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo richiesta di proroga motivata che il Gestore può accordare una sola volta per non più di 3 mesi.

Spese ammissibili

Sono ammessi progetti di investimento del valore minimo pari a euro 100.000,00 e massimo pari a euro 1.000.000,00. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) **Opere edili** (es. costi relativi a lavori edilizi strettamente connessi agli interventi di efficientamento), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - Coibentazione dell'involucro edilizio
 - Sostituzione di serramenti e/o pareti vetrate
 - Realizzazione di pareti ventilate
 - Realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti
 - Installazione di sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare.Le tipologie di opere sopra elencate comprendono anche le opere edili strettamente connesse alla realizzazione degli interventi (es. tinteggiatura dei locali).
- b) **Macchinari e impianti** (es. costi relativi all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, sistemi, componenti, relative spese di montaggio e allacciamento) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - Motori elettrici e inverter
 - Forni, presse, compressori
 - Sistemi di movimentazione/trasporto interni alla Sede operativa
 - Generatori di calore, pompe di calore, scambiatori di calore
 - Impianti di produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, compresi eventuali sistemi di accumulo/stoccaggio
 - Impianti di cogenerazione ad alto rendimento da fonti rinnovabili
- c) **Servizi esterni nel limite del 20% del totale** (es. spese di progettazione, collaudo e direzione lavori, compresi i servizi esterni specialistici; spese tecniche per le diagnosi energetiche e attestazione prestazione energetica dell'immobile; spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati, delle certificazioni ambientali o energetiche; spese connesse alla riprogettazione del ciclo produttivo, compresa la sua attuazione in funzione dell'efficienza energetica). In tale categoria rientra anche l'eventuale perizia asseverata per il rispetto del DNSH.
- d) **Sistemi funzionali alla gestione e monitoraggio dei consumi energetici compresi software, servizi e licenze d'uso nel limite del 20% del totale.**

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse nella **forma tecnica mista**, così composta:

1. una quota di **Sovvenzione a fondo perduto** per un importo pari al 20% dell'investimento totale ammissibile;
2. un **Finanziamento agevolato** fino a concorrere al 100% dell'investimento totale ammissibile, così suddiviso:
 - una quota di **provista pubblica a tasso zero** per un importo pari al 50% del **finanziamento agevolato** ("Quota Fondo") con assunzione del rischio di mancato

rimborso da parte del Soggetto Beneficiario a carico del Fondo per la parte di competenza;

- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore ad un tasso ("Tasso Banca") non superiore al "Tasso Convenzionato", per il rimanente importo del finanziamento agevolato.

Inoltre, l'entità massima delle agevolazioni espresse in ESL (sovvenzione a fondo perduto e finanziamento agevolato) varia:

- in caso di applicazione del Reg. (UE) n. 2023/2831 "de minimis": nel limite del plafond de minimis dell'impresa (300.000 euro nell'arco di tre anni).
- in caso di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014: fino ad un massimo del 25% del costo dell'investimento totale ammissibile per le piccole imprese, del 20% per le medie imprese e del 15% per le grandi imprese. Inoltre, qualora l'ESL sia superiore al limite percentuale di aiuto sopra indicato per la tipologia di impresa, l'importo dell'agevolazione verrà ricalcolato dal Gestore, fermo restando il rapporto tra il 20% della sovvenzione a fondo perduto e l'80% del finanziamento agevolato.

La Sovvenzione a fondo perduto è erogata dal Gestore in un'unica soluzione a saldo, all'esito positivo della verifica della rendicontazione trasmessa dal Soggetto Beneficiario per il tramite del Finanziatore, e a seguito dell'eventuale rideterminazione dell'agevolazione e dell'erogazione del finanziamento.

Durata

Da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 84 mesi (compreso preammortamento max 18 mesi).

Quote di intervento

Massimo 60% dell'investimento totale ammissibile, (comprensivo di 20% di sovvenzione a fondo perduto e 40% di provvista pubblica a tasso zero).

La quota rimanente corrisponde alla provvista privata messa a disposizione dal Finanziatore.

Regime di aiuto e cumulabilità

L'agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del Soggetto Beneficiario, nel rispetto del Reg. (UE) n. 2023/2831 "de minimis" o del Reg. (UE) n. 651/2014

Gli aiuti previsti dalle presenti Disposizioni Operative possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

Presentazione domanda

Le domande di agevolazione possono essere presentate continuativamente, essendo l'agevolazione "a sportello".

Stanziamento

31 milioni per le annualità 2024 – 2025

Contatti

I [Gestori](#) sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella predisposizione delle richieste.

Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@finergis.it

10 gennaio 2025